



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE



SETTORE CONCORSI - RECLDOC

7.1 - Decreti Rettore

Selezioni pubbliche per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato presso vari Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. b) e del D.M. 856/2020 del 16.11.2020 "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010"

IL RETTORE

- VISTA la Legge 22.4.1987, n. 158;
- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la Legge 15.4.2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3.5.2006, n. 252 - pubblicato nella G.U. 18.8.2006, n. 191 - concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, entrato in vigore a decorrere dal 2.9.2006;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 24;
- VISTO il D.M. 25.5.2011 n. 243 "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della Legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il D.Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO l'art. 1 della Legge 25.2.2016 n. 21, con il quale sono stati equiparati, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione, gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 a quelli attribuiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997;
- VISTO il D.M. 1.9.2016 n. 662 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10;



- VISTI il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.R. 224/2019 del 18.1.2019 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico e per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO l'art. 249 del D.L. 19.05.2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, in base al quale i principi e i criteri direttivi, previsti dagli artt. 247 e 248, concernenti le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, delle attività delle commissioni giudicatrici e quelle di presentazione delle domande possono essere applicate anche alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il D.R. 2278/2020 del 17.7.2020, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTO il D.M. 856/2020 del 16.11.2020 - "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010";
- VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178;
- VISTO il D.R. del 831/2021 del 19.2.2021, con cui è stato emanato il nuovo Regolamento d'Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2021 con la quale è stata approvata la destinazione, tra gli altri, ai Dipartimenti di Scienze della Terra "Ardito Desio" e Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici di 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, rispettivamente per il ssd GEO/07 - Petrologia e Petrografia e per il ssd IUS/13 - Diritto Internazionale, su risorse del "Secondo Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B" di cui al D.M. 856/2020 del 16.11.2020;
- VISTE le delibere con le quali i Consigli dei Dipartimenti interessati hanno fornito le indicazioni utili per l'emanazione dei relativi bandi;

DECRETA

Art. 1

Selezioni pubbliche per titoli e colloquio

1. Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 e del D.M. 856/2020 del 16.11.2020 "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010", per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO"

Codice concorso: **4986** Posti: **1**

Settore concorsuale: **04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni**

Settore scientifico-disciplinare: **GEO/07 - Petrologia e Petrografia**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **15**

Lingua straniera richiesta: **inglese**

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:



- *Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD GEO/07 in seno all'offerta didattica del Dipartimento, indirizzati alla Petrografia e Petrologia.*
- *Funzioni scientifiche: attività scientifica nell'ambito dello studio petrologico dell'interno della Terra, integrando studi sperimentali con l'analisi dei basamenti cristallini.*

Dipartimento di STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI

Codice concorso: **4987** Posti: **1**

Settore concorsuale: **12/E1 - Diritto Internazionale**

Settore scientifico-disciplinare: **IUS/13 - Diritto Internazionale**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **12**

Lingua straniera richiesta: **inglese**

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD IUS/13, afferenti all'offerta didattica del Dipartimento.*
- *Funzioni scientifiche: attività di ricerca scientifica nell'ambito degli studi di Diritto Internazionale privato e processuale*

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati. In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare copia del decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 382/1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. L'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza del titolo straniero costituisce requisito essenziale per la partecipazione alla selezione.

Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del provvedimento di equivalenza del titolo estero, è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata.

L'istanza di richiesta di equivalenza del titolo estero deve essere inoltrata agli organi preposti secondo le indicazioni presenti alla pagina Web:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx> "Riconoscimento non accademico".

La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

I candidati dovranno possedere inoltre uno dei seguenti requisiti specifici:

- avere usufruito di un contratto di cui all'art. 24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
- avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ovvero di analoghi assegni in atenei stranieri;
- avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, ovvero di analoghi assegni in atenei stranieri;
- avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in atenei stranieri;



- avere svolto almeno 3 anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;

Ai fini del calcolo del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle cinque tipologie di cui sopra sono cumulabili.

- avere conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la prima ovvero per la seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, in corso di validità, per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel relativo macrosettore;
 - avere conseguito il diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio.
 3. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Milano e/o altri Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della presente selezione, superi complessivamente i 12 anni.
 4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
 5. Non sono ammessi coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono inoltre partecipare:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione
 6. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 3 Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul Portale dell'Ateneo il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati con i relativi curriculum vitae, le commissioni giudicatrici, i verbali e l'esito di ciascuna procedura selettiva.

Art. 4 Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alle presenti selezioni è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
3. La procedura si articola in due fasi:
 - a) **Registrazione**
Per registrarsi, è necessario collegarsi al portale di UNIMI alla pagina



https://www.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html

seguendo le istruzioni sotto indicate:

- compilare la maschera inserendo uno username e una password scelti dal candidato;
- di seguito inserire i dati.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo SICON.

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura SICON utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/581/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla selezione per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della presente selezione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).

La firma in calce alla domanda è obbligatoria e deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda firmata in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento;
- 2) copia in formato pdf del codice fiscale;
- 3) copia in formato pdf della dichiarazione secondo lo schema (All. A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 ;
- 4) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. B), datato, **senza alcuna firma o sigla**. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 5) copia in formato pdf dell'elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 6;
- 6) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse);
- 7) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. C) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni;
- 8) **in caso di dottorato conseguito all'estero**: copia del decreto di equipollenza ai sensi del DPR 382/1980, oppure della determina di equivalenza ai sensi del D.Lgs. 165/2001, oppure copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di equivalenza;
- 9) copia in formato pdf della ricevuta del versamento di € 25,82, di cui al successivo comma 11.



4. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda".** Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
5. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati.** Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.**
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
11. **I candidati sono tenuti - per ciascuna delle selezioni cui intendono partecipare - a versare, pena l'esclusione, un contributo non rimborsabile pari a € 25,82 sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo selezione RTD - codice concorso....." .**
12. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.
13. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
14. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati **esclusivamente sul curriculum** utilizzando lo schema di cui all'allegato B.
15. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - 1) la cittadinanza posseduta;
 - 2) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
 - 3) **se cittadino italiano**: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando



eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

- 4) se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 - 6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2;
 - 7) di essere in possesso di uno dei requisiti specifici indicati dall'art. 2;
 - 8) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
16. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
17. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 5

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo e negli atti disponibili nella procedura telematica, devono dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato B.
3. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Tali dichiarazioni sostitutive devono essere caricate in una cartella compressa in formato .zip o .rar.
4. I cittadini extracomunitari che non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, caricando inoltre una cartella compressa in formato .zip o .rar contenente documenti e titoli in formato .pdf, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
6. I cittadini extracomunitari devono produrre, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque all'atto dell'eventuale assunzione, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Pubblicazioni



1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf** raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare (compresa la tesi di dottorato o titoli equiparabili), qualora previsto dall'art. 1. **L'invio di pubblicazioni in numero superiore a quello previsto dall'art. 1 del presente bando comporta l'esclusione dalla procedura.**
3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. La tesi di dottorato o titoli equiparabili sono presi in considerazione per la valutazione. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni editate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per le pubblicazioni editate all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selettiva per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile allegato (All. D), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
2. L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.



3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Costituzione della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
2. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri, in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenenti a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. La Commissione è nominata con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.

Art. 10

Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice sul Portale dell'Ateneo. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
2. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 11

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. Le sedute della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche in modalità telematica.
2. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il segretario.
3. La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul Portale dell'Università.
4. I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
5. La valutazione dei candidati a cura della Commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 25.5.2011 n. 243.



6. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tale caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

Art. 12

Valutazione dei titoli e del curriculum

1. La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito con l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari del curriculum e dei seguenti titoli:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalenti, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - h) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) possesso del diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla selezione.

Art. 13

Valutazione della produzione scientifica

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equiparabili sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. Le commissioni giudicatrici effettuano, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243, la selezione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la selezione e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La commissione giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.5.2011 n. 243, anche dei seguenti indici:
- a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 14

Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

1. La data di svolgimento della discussione dei titoli sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/581/> almeno 20 giorni prima della discussione. Nei casi in cui sia necessario procedere ad una selezione preliminare, l'ammissione, o la mancata ammissione, sarà pubblicizzata sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/581/> nei giorni successivi alla valutazione preliminare. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.
2. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera indicata all'art. 1 del presente bando.
3. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio.
4. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di **30 punti** e alle pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di **50 punti**. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di **20 punti**.
5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il vincitore.
6. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
7. La commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
8. La commissione giudicatrice deve concludere la procedura selettiva entro 3 mesi dall'emanazione del relativo decreto di nomina.



Art. 15

Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'ultima riunione della commissione.
2. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito e dichiara il nominativo del vincitore.
3. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/581/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. I verbali e la relazione finale redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul portale di Ateneo.
5. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Art. 16

Chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato può utilizzare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;
 - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio dello stesso;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio
3. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 17

Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita gli interessati a presentare la documentazione di rito per l'assunzione nel pubblico impiego. La documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero di cui all'art. 2 del presente bando dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione entro il termine di sei mesi dalla data dell'eventuale assunzione a pena di decadenza dal rapporto di lavoro.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno scelto dal ricercatore;
 - il trattamento economico complessivo;



- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 18
Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente bando non sono cumulabili né con analoghi contratti, benché stipulati in altre sedi universitarie o in strutture scientifiche pubbliche e private, né con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, e in particolare il D.L. 57/1987, convertito nella Legge 158/1987.
4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nonché dal Regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 19
Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno.
3. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito, secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d' Ateneo.

Art. 20
Valutazione delle attività

1. I risultati e l'attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo



modalità appositamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale secondo modelli e criteri definiti dall'Ateneo.

Art. 21

Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti è pari al trattamento previsto dalla normativa vigente.

Art. 22

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - dal recesso del ricercatore;
 - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
 - da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.
 - dal difetto dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente bando accertato anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 51 del 18.5.2018, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa è disponibile alla pagina: <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy>.

Art. 24

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3065-3101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 25

Pubblicizzazione del bando

1. L'avviso del presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Il testo integrale è pubblicato sul Portale dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e



della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

Art. 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
F.to Franzini